

Roma, 10 luglio 2006



**DIREZIONE CENTRALE
TFS TFR
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

UFFICIO I - TFS TFR

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Dirigenti degli Uffici Centrali,
Autonomi, Compartimentali e Provinciali

Ai Coordinatori Generali delle Consulenze

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 18

Oggetto: Cessazione anticipata dal servizio e collocamento in ausiliaria ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (D.Lgs. 215/2001 e L.168/2005).

Il Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per la professionalizzazione delle Forze Armate, ha fissato in 190.000 unità l'entità complessiva degli organici del personale militare, da raggiungere gradualmente entro il 1° gennaio 2007, stabilendo che, per conseguire la progressiva riduzione dei dipendenti in servizio, a decorrere dal 2003 le dotazioni organiche fossero annualmente determinate con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la Funzione pubblica

Nello stesso Decreto Legislativo è stato previsto che il personale militare eccedente rispetto alle dotazioni organiche fissate per l'anno di riferimento venisse assorbito attraverso il transito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della Difesa nonché nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'art. 12/bis della Legge 17 agosto 2005, n. 168 – che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 251/2001 - ha successivamente stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31.12.2020, ai fini del progressivo conseguimento degli organici previsti (cfr. allegata Tabella 1) il Ministro della Difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

Le domande possono essere accolte entro i limiti di un contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria (cfr. allegata Tab. 2) e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, commi 2 e 3, della L. 331/2000.

Il suddetto collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al personale interessato compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio.

Tanto premesso, al personale collocato in ausiliaria in base alle citate disposizioni di legge dovrà essere corrisposta l'indennità di buonuscita entro 105 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, senza quindi attendere i sei mesi previsti per i collocamenti a riposo a domanda. Fra i benefici virtuali – il cui onere finanziario è da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza - dovrà essere ricompresa la valutazione del periodo intercorrente tra l'effettiva data di cessazione dal servizio e quella teorica prevista per il raggiungimento dei limiti di età nonché la differenza tra la retribuzione realmente maturata all'atto della cessazione dal servizio e quella virtuale che sarebbe spettata al termine dello stesso arco temporale.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Maurizio Manente
f.to Maurizio Manente

TABELLA 1

FORZA ARMATA	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA
<i>CATEGORIE</i>			
UFFICIALI	12.050	4.500	5.700
SOTTOUFFICIALI			
AIUTANTI	2.400	2.178	3.000
MARESCIALLI	5.583	5.774	6.480
SERGENTI	16.108	5.624	16.800
TOTALE	24.091	13.576	26.280
VOLONTARI DI TRUPPA			
VSP	56.281	10.000	7.049
VFP	19.578	5.924	4.971
TOTALE	75.859	15.924	12020
TOTALE GENERALE	112.000	34.000	44.000

TABELLA 2

UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

<i>Anno</i>	<i>Ufficiali</i>	<i>Marescialli</i>	<i>Totale</i>
2006	18	340	358
2007	18	330	348
2008	15	255	270
2009	30	500	530
2010	18	350	368
2011	33	550	583
2012	35	595	630
2013	35	595	630
2014	38	650	688
2015	35	595	630
2016	33	570	603
2017	45	795	840
2018	12	205	217
2019	12	205	217
2020	6	90	96

